

## **CODICE ETICO**

### **1. Premessa**

1.1 In base alle Linee Guida Confindustria, citate nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dal CdA di COMIECO (nel seguito anche il “Consorzio”) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, l’adozione di principi etici per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, rilevanti ai sensi del citato Decreto Legislativo 231/2001, costituisce uno degli strumenti che compongono il sistema di controllo preventivo. Il presente Codice Etico (nel seguito anche il “Codice”) è da considerare quale documento ufficiale del Consorzio.

1.2 Il presente Codice Etico costituisce, pertanto, elemento essenziale del sistema di controllo interno e, in particolare, del sistema di controllo preventivo dei reati, così come indicati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 231/2001.

1.3 Comieco opera senza fini di lucro e secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto della normativa sulla concorrenza e il mercato. Tali principi sono inseriti nel presente Codice.

1.4 Il Codice individua principi comportamentali, valori generali di natura etica e norme di condotta vincolanti regolanti l’operatività del Consorzio, dei propri consorziati e dei singoli; tali principi rappresentano lo standard di comportamento richiesto dal Consorzio stesso nella conduzione delle attività relative al proprio oggetto consortile.

1.5 COMIECO individua, inoltre, obiettivi di eccellenza, che si impegna a conseguire nell’esercizio delle proprie attività e si adopera affinché tutti i destinatari del presente Codice osservino in ogni situazione i più elevati standard di comportamento, al fine di garantire professionalità, competenza, trasparenza e prestazioni di qualità per il miglior perseguimento delle finalità consortili e nella consapevolezza che dette finalità si collegano ad obiettivi di particolare valenza sociale, in quanto volti ad assicurare una elevata protezione dell’ambiente.

1.6 COMIECO persegue obiettivi di solidarietà, svolgendo le proprie attività nella consapevolezza della responsabilità sociale nei confronti della comunità e dell’ambiente in cui opera; il Consorzio, pertanto, considera con favore e fornisce sostegno ad iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

1.7 COMIECO, altresì, organizza e promuove attività per sensibilizzare la collettività e promuovere comportamenti consapevoli e corretti ai fini della gestione delle risorse naturali e della migliore tutela ambientale; a questo proposito, supporta anche iniziative volte allo sviluppo e all’impiego di tecnologie e processi più efficienti e compatibili con l’ambiente.

### **2. Destinatari del Codice Etico**

2.1 Sono tenuti all’osservanza del presente Codice , senza alcuna eccezione, i membri degli organi consortili, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner di COMIECO e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per conto e/o nell’interesse di COMIECO in virtù di specifici contratti o accordi (di seguito collettivamente individuati come i “Destinatari”).

2.2 Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle proprie obbligazioni nei confronti di COMIECO.

2.3 Una volta venuti a conoscenza del Codice, secondo le modalità stabilite da COMIECO, i Destinatari sono tenuti a conoscerne e a rispettarne i relativi contenuti.

### **3. Funzione e contenuti del Codice Etico**

3.1 Oltre ad evidenziare i comportamenti rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il Codice Etico richiama l'attenzione sul principio di integrità morale e sui valori etici promossi da COMIECO.

3.2 Il presente Codice, pertanto, si propone di:

a) indicare i valori cui COMIECO si ispira nello svolgimento della propria attività in modo da garantire che tali valori rappresentino l'elemento fondante la cultura interna del Consorzio;

b) raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;

c) individuare i principi etici e di comportamento che devono essere seguiti nella conduzione delle attività svolte a favore di COMIECO da parte dei Destinatari e da coloro i quali, a vario titolo, rappresentino il Consorzio verso i terzi;

d) definire i diritti, i doveri e le responsabilità di COMIECO nei confronti dei Destinatari inclusi i consorziati, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici coinvolti nelle attività relative al perseguimento dell'oggetto consortile.

3.3 Il presente Codice indica le sanzioni da comminare in caso di infrazioni e, più in generale, le azioni che il Consorzio ha la facoltà di intraprendere in caso di mancato rispetto del Codice.

### **4. Principi generali, valori, doveri e responsabilità**

4.1 Il Consorzio ha come principio imprescindibile il rispetto delle norme vigenti poste da leggi, regolamenti e qualsiasi altra fonte riconosciuta. A tal fine COMIECO non dovrà instaurare o perseguire alcun rapporto con chi non intenda rispettare o comunque dimostri di non rispettare questo principio.

4.2 COMIECO si occupa della promozione e diffusione di una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle risorse umane, non solo in termini di responsabilità e doveri, ma anche come un impegno continuo verso la formazione, il benessere e la crescita professionale, al fine di rinforzare il vincolo di fiducia tra il Consorzio e i Destinatari del Codice Etico.

4.3 I Destinatari del presente Codice devono essere a conoscenza delle norme, con particolare riferimento a quelle applicabili al proprio ruolo, mansione e competenza.

4.4 L'onestà e la trasparenza rappresentano i principi fondamentali per tutte le attività di COMIECO e costituiscono elementi imprescindibili della gestione consortile. Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a principi di correttezza, collaborazione e lealtà.

4.5 COMIECO si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso e agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, all'etnia, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

4.6 I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interessi con COMIECO e che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni non conformi all'interesse del Consorzio. I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

4.7 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, è fatto divieto ad ogni Dipendente di COMIECO di:

a) svolgere una diversa attività lavorativa, se non al di fuori dell'orario di programmazione dell'attività lavorativa concordata. È fatto comunque salvo l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.<sup>1</sup>;

b) assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, cariche, uffici o incarichi di consulenza, privati o pubblici – ivi compresa la pubblicazione di testi - o altre responsabilità per conto dei terzi che siano in conflitto di interessi con l'attività svolta per COMIECO, o di svolgere attività comunque contrarie agli interessi del Consorzio o incompatibili con i doveri di ufficio.

4.8 In ogni caso, tutti i soggetti Destinatari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su studi, ricerche, sperimentazioni, progettazioni, risultati raggiunti e, in genere, su tutto quanto costituisce oggetto dell'attività di COMIECO, astenendosi dal darne comunicazione a terzi in qualsiasi forma, anche di pubblicazione scientifica, se tali informazioni non sono già di pubblico dominio e se non espressamente autorizzati per iscritto (in caso di rapporto di lavoro dipendente si applicano gli artt. 2105 c.c. e, in tutti i casi, si applicano gli artt. 622-623 c.p.<sup>2</sup>).

4.9 Il trattamento al quale vengono sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi consortili è diretto esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali di Comieco. I Destinatari sono tenuti a garantire la protezione dei dati personali oggetto di trattamento e ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy.

4.10 COMIECO riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

4.11 COMIECO si impegna inoltre a consolidare e diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, anche al fine di preservarne la salute e la sicurezza sul lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia.

---

<sup>1</sup> Art 2105. Codice Civile - (Obbligo di fedeltà). Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

<sup>2</sup> Art. 622, Codice Penale – (Rivelazione del segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art622.html>, è punito, se dal fatto può derivare nocumento <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art622.html>, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art622.html>, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 623, Codice Penale – (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra [scoperte](#) o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa

4.12 COMIECO esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non si verifichino molestie di alcun genere.

4.13 COMIECO contrasta con ogni mezzo la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, così come l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

4.14 COMIECO contrasta, con ogni mezzo, le molestie sessuali, con particolare riferimento a tutti i comportamenti che tendono alla subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali, o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

4.15 COMIECO disincentiva l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. In particolare, ciascun dipendente o collaboratore di COMIECO deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa; ciò in particolare nel caso di utilizzo di veicoli per l'espletamento delle attività lavorative.

4.16 Al fine di preservare la salute delle persone dal pericolo del fumo passivo, COMIECO vieta a tutti i Destinatari di fumare nei locali di lavoro di COMIECO, ad eccezione di eventuali ambienti appositamente attrezzati in base alla normativa vigente.

4.17 Il Consorzio si impegna a gestire con la massima trasparenza il rapporto instaurato con tutti i Destinatari del presente Codice.

4.18 COMIECO promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul rispetto dell'ambiente. Tutti i Destinatari collaborano con COMIECO per il raggiungimento di questo primario obiettivo; anche nello svolgimento delle proprie funzioni si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

4.19 Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni e delle risorse consortili, incluse quelle informatiche, che gli vengono affidate per espletare i propri compiti; si impegna all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse consortile e sociale.

## **5 Obblighi degli Amministratori**

5.1 Gli Amministratori di COMIECO, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a:

- a) attenersi ai principi di comportamento richiamati nel presente Codice;
- b) dedicare all'espletamento della carica il tempo e l'impegno necessari per il diligente e proficuo svolgimento del mandato;
- c) improntare la propria condotta in modo che costituisca un esempio per tutti coloro che operano all'interno della struttura consortile;
- d) amministrare i fondi e i beni del Consorzio conformemente ai criteri indicati nel presente Codice;
- e) assumere come fine prioritario, in ogni circostanza, il perseguimento degli interessi di COMIECO, evitando di adottare decisioni o porre in essere azioni ogni volta che possano sussistere posizioni di conflitto di interesse;
- f) rispettare i principi dell'imparzialità e del perseguimento degli interessi del Consorzio in ogni decisione o scelta attinente i rapporti con soggetti terzi;

g) astenersi dal dare o ricevere elargizioni o benefici a/da terzi che possano pregiudicare l'imparzialità delle decisioni, conformemente ai principi sanciti dal presente Codice;

h) mantenere riservate tutte le informazioni e i dati relativi a COMIECO ed alla sua attività, di cui abbiano acquisito conoscenza nell'espletamento della carica, ad eccezione delle informazioni e dei dati che siano di pubblico dominio o la cui divulgazione sia stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione;

i) segnalare all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità indicate al successivo art. 10, ogni violazione del Codice Etico di cui abbiano conoscenza o che sia stata loro riferita, operando affinché siano evitate ritorsioni;

j) provvedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico ed assicurare la divulgazione dei contenuti.

5.2 Resta inteso che quanto previsto al presente paragrafo si applica – in quanto compatibile - anche agli invitati permanenti che partecipano alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

## **6 Obblighi dei dipendenti**

6.1 I dipendenti di COMIECO sono tenuti a:

a) attenersi ai principi di comportamento richiamati nel presente Codice;

b) fornire, secondo le mansioni, competenze e capacità di ciascuno, la massima collaborazione ed il massimo impegno, rispettando le istruzioni impartite e coordinandosi con i colleghi;

c) accrescere le proprie competenze professionali avvalendosi degli strumenti posti a disposizione dal Consorzio ed esercitare un ruolo propositivo ai fini del miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

d) adottare nei confronti dei colleghi comportamenti rispettosi ed adoperarsi per evitare turbative nell'ambiente di lavoro;

e) improntare la propria condotta in modo che costituisca un esempio per tutti coloro che operano all'interno della struttura consortile;

f) agire in ogni circostanza per il perseguimento degli interessi del Consorzio evitando posizioni di conflitto che possano pregiudicare l'imparzialità delle decisioni;

g) astenersi dal dare o ricevere elargizioni o benefici da terzi che possano pregiudicare l'imparzialità delle decisioni, conformemente ai principi sanciti dal presente Codice;

h) utilizzare correttamente i beni aziendali;

i) mantenere riservati le informazioni e i dati relativi a COMIECO ed alla sua attività di cui abbiano acquisito conoscenza, evitando la divulgazione o l'utilizzo (ad es., attraverso profili social diversi da quelli ufficiali di Comieco) e/o per fini diversi da quelli collegati all'attività lavorativa;

l) segnalare all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità indicate al successivo art. 10, ogni violazione del Codice Etico di cui abbiano conoscenza o che sia stata loro riferita.

6.2 Con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro, i dipendenti di COMIECO sono tenuti a:

a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

b) prendersi cura della salubrità dell'ambiente di lavoro, che potrebbe essere danneggiato dalle conseguenze delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità, per sé, per gli altri e per l'ambiente di lavoro, di cui si viene a conoscenza;

d) partecipare all'attività formativa organizzata dal datore di lavoro.

## **7. Obblighi di consulenti, collaboratori, fornitori e partner di COMIECO**

7.1 La gestione dei rapporti con consulenti, collaboratori, fornitori, partner e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per conto e/o nell'interesse di COMIECO in virtù di specifici contratti o accordi, è improntata ai principi di imparzialità e leale concorrenza. COMIECO richiede, pertanto, che la selezione dei sopra menzionati soggetti sia determinata ed effettuata esclusivamente sulla base di valutazioni obiettive sulle competenze, sulle capacità professionali e sulla competitività dell'offerta in riferimento alla prestazione richiesta.

7.2 COMIECO richiede che i Destinatari del presente Codice segnalino tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dall'art. 10, le condotte dei consulenti, collaboratori, fornitori, partner e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per conto e/o nell'interesse di COMIECO in virtù di specifici contratti o accordi che appaiano contrarie ai principi di comportamento e agli obblighi previsti dal presente Codice.

## **8 Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori del Consorzio: pubbliche amministrazioni, mezzi di comunicazione e informazione, associazioni, comitati, fondazioni e altri enti, istituzioni pubbliche**

8.1 COMIECO ritiene inaccettabili, in quanto forieri di situazioni potenzialmente a rischio, se non addirittura di per sé in aperta violazione di legge e/o regolamenti, alcuni comportamenti inappropriati nei confronti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di funzionari che agiscono per conto delle pubbliche amministrazioni.

8.2 È in particolare vietato offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

8.3 È altresì proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con le pubbliche amministrazioni.

8.4 In quelle situazioni in cui è nel costume offrire doni a clienti od altri soggetti, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori o come un'offerta connessa, in qualsiasi modo, ad attività del Consorzio rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni possano avere un impatto.

8.5 Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con le pubbliche amministrazioni il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto delle pubbliche amministrazioni

8.6 Nel caso specifico dell'effettuazione di una qualsiasi operazione con le pubbliche amministrazioni, si dovrà agire nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

8.7 Se il Consorzio si avvale di un consulente o di un collaboratore per essere rappresentato nei rapporti verso le pubbliche amministrazioni, si dovrà prevedere che, nei confronti del consulente, del collaboratore e del suo personale, siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti del Consorzio.

8.8 Il Consorzio non deve farsi rappresentare, nei rapporti con le pubblica amministrazioni, da un consulente o da un collaboratore quando si possano creare conflitti d'interesse. Il Consorzio, per quanto di propria competenza, sottopone i propri rappresentanti ad adeguate verifiche sull'integrità e indipendenza selezionandoli in conformità a quanto previsto all'art. 7.1.

8.9 Nel corso di qualsiasi richiesta o rapporto con le pubbliche amministrazioni non devono essere compiute (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

a) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubbliche amministrazioni a titolo personale;

b) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

8.10 Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dal Consorzio o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti e, in particolare, all'Organismo di Vigilanza a ciò specificamente preposto, tramite il canale interno di segnalazione messo a disposizione da COMIECO con la piattaforma EQS Integrity Line Professional. Il Consorzio adotta ogni misura ragionevole, in linea con la normativa di settore e con le migliori prassi di mercato, per tutelare la riservatezza dei segnalanti e proteggerli da ogni forma di ritorsione.

8.11 COMIECO coopera ed interagisce con le Istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali e locali nel quadro delle proprie finalità e nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e lealtà; assume una posizione propria sui temi rilevanti per gli interessi del Consorzio, conformemente agli indirizzi ed alle linee strategiche deliberate dal Consiglio di amministrazione.

8.12 Le relazioni con le Istituzioni pubbliche sono riservate in via esclusiva alle funzioni del Consorzio a ciò destinate o ai soggetti che ricevano a ciò espresso mandato.

8.13 Eventuali contributi possono essere erogati, in modo documentato e rigorosamente conforme alle leggi vigenti, ad associazioni non aventi scopo di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico a valenza nazionale.

8.14 I criteri di condotta nelle relazioni con i mezzi di comunicazione e informazione sono improntati a principi di trasparenza, correttezza, prudenza, tempestività e completezza delle informazioni.

8.15 I contenuti delle dichiarazioni, interviste o notizie rese ai mezzi di comunicazione o informazione devono essere sempre documentati o documentabili.

8.16 I rapporti tra COMIECO ed i mezzi di comunicazione e informazione spettano alle funzioni consortili espressamente designate e devono essere organizzati e gestiti in coerenza con la politica di comunicazione definita da COMIECO.

8.17 COMIECO può intrattenere relazioni con associazioni ai fini di collaborazione reciproca, promozione di iniziative specifiche su tematiche connesse all'attività del Consorzio ed assunzione di posizioni comuni.

8.18 La partecipazione in rappresentanza del Consorzio ad associazioni, fondazioni, comitati di qualsiasi tipo risponde a legittime necessità consortili e risulta consentita soltanto in organizzazioni i cui obiettivi e le cui attività siano conformi alle leggi e all'oggetto consortile.

## **9 Principi di comportamento nei rapporti interni**

9.1 COMIECO adotta un sistema organizzativo efficiente e trasparente nelle procedure e negli ordini di servizio, chiaro e definito nell'attribuzione dei ruoli e delle deleghe. Persegue la ricerca della qualità delle prestazioni attraverso il miglioramento continuo dei processi di gestione.

9.2 COMIECO esegue con tempestività ed in modo accurato e completo le registrazioni contabili, conformemente alle procedure interne adottate, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, delle leggi applicabili e dei principi contabili riconosciuti. Esse rispecchiano in maniera esatta ed esaustiva, senza omissione alcuna, i fatti di gestione, le reali finalità di ogni operazione ed i dati contenuti nella relativa documentazione di supporto, da conservare per permetterne la verifica a posteriori.

9.3 Il Consorzio sottopone i propri bilanci di esercizio a revisione obbligatoria da parte di primaria Società di revisione.

9.4 I fondi ed i beni del Consorzio sono amministrati secondo criteri di trasparenza, efficienza ed economicità e destinati allo svolgimento delle attività consortili previste dallo Statuto.

9.5 Sono vietate operazioni finanziarie che, per le loro caratteristiche, risultino avere natura speculativa e contrastino con le finalità del Consorzio quale ente senza scopo di lucro.

9.6 È assolutamente vietato l'utilizzo di fondi o beni del Consorzio per finalità illegali.

9.7 Nella gestione del personale, COMIECO attua i seguenti principi di comportamento:

a) evitare, nelle fasi di selezione e assunzione del personale, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo, adottando, quali esclusivi criteri di valutazione, la corrispondenza dei profili alle esigenze di COMIECO e la verifica delle capacità professionali e psicoattitudinali;

b) valorizzare la crescita personale e professionale favorendo la formazione e l'aggiornamento, con iniziative adeguatamente pubblicizzate;

c) premiare la professionalità, l'impegno, l'intraprendenza, la disponibilità, la capacità di lavorare in *team* e l'assunzione di responsabilità, evitando discriminazioni o favoritismi;

d) garantire l'uguaglianza di trattamento e promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella crescita professionale e nelle condizioni di lavoro;

e) attuare un sistema di valutazione del personale corretto, oggettivo e trasparente;

f) tutelare la dignità vietando e sanzionando comportamenti vessatori o persecutori;

g) applicare un trattamento economico adeguato secondo le previsioni della contrattazione collettiva, i risultati economici dell'attività consortile ed i risultati e le prestazioni individuali, perseguendo l'obiettivo di contribuire al benessere dei dipendenti e collaboratori, nonché quello di incentivarli ad intraprendere nell'ambito della propria attività azioni positive ed in linea con gli obiettivi generali del Consorzio.

9.8 Nella gestione dei rapporti con i Consorziati, COMIECO osserva i principi di correttezza e trasparenza nel rispetto e nei limiti della normativa in vigore, evitando favoritismi e disparità di trattamento.



9.9 In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete del Consorzio per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare sistemi informatici e informazioni di terze parti (enti privati o pubblici) o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

9.10 A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

9.11 Il Consorzio verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità delle proprie risorse informatiche.

9.12 In particolare, tutti Destinatari sono tenuti a:

a) utilizzare e custodire gli strumenti informatici di cui Comieco ha affidato l'utilizzo in conformità con le procedure adottate dal Consorzio;

b) utilizzare la posta elettronica di Comieco solo per usi lavorativi nel rispetto delle procedure adottate dal Consorzio;

c) non accedere abusivamente a sistemi altrui di cui non si abbiano legittimamente le credenziali di accesso;

d) conservare con la massima diligenza i codici di accesso (username e password) di cui il Consorzio ha autorizzato l'utilizzo e ad adottare tutte le misure atte a prevenire rischi relativi alla *cyber security* in conformità alla relativa formazione fornita dal Consorzio.

## **10. Modalità di attuazione del Codice Etico**

10.1 Il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività del Codice Etico è demandato al medesimo soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

10.2 A questo fine, sono attribuiti all'OdV i compiti previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dal Consorzio.

10.3 Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare con l'OdV e a fornire la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di sua competenza.

10.4 In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario è tenuto a rivolgersi all'OdV.

10.5 La segnalazione di eventuali illeciti o violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle procedure di COMIECO da parte dei Destinatari può avvenire in forma scritta o orale tramite la piattaforma EQS Integrity Line Professional adottata da COMIECO.

## **11. Diffusione del Codice Etico**

11.1 Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di amministrazione. COMIECO, con le modalità ritenute più idonee, diffonde presso tutti i Destinatari il presente Codice con apposita informativa, rendendo noto che lo stesso è consultabile sul sito ufficiale del Consorzio. COMIECO provvede altresì a richiamare il Codice Etico nei contratti e negli accordi stipulati dal Consorzio mediante idonea clausola volta ad informare dell'esistenza dello stesso, della sua obbligatorietà e delle conseguenze del mancato rispetto.

## **12. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

12.1 Le violazioni delle disposizioni del Codice Etico possono costituire lesione del rapporto fiduciario con COMIECO e delle direttive da questi legittimamente impartite in qualità di datore di lavoro e, qualora ritenute di particolare gravità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13.4, possono integrare un illecito disciplinare.

12.2 In conformità a quanto previsto all'art. 12.1 COMIECO non è tenuto, prima di agire con una eventuale azione disciplinare, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile, ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

## **13. Modalità di irrogazione e tipologia di sanzioni irrogabili**

13.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, COMIECO prevede un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

13.2 COMIECO precisa che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio viene emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

13.3 Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione e alle sue conseguenze per COMIECO e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e del CCNL vigente applicato dal Consorzio.

13.4 Con riferimento alle sanzioni applicabili ai dirigenti ed ai dipendenti di COMIECO si precisa che la commissione, o il tentativo di commissione, dei reati di cui agli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001 costituisce illecito disciplinare grave.

## **14. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

14.1 La violazione delle regole comportamentali di cui al presente Codice da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

14.2 I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento.

14.3 Le sanzioni sono da commisurare al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui il Consorzio può ragionevolmente ritenersi esposto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Sono di competenza della Direzione Generale:

- i procedimenti disciplinari;
- l'irrogazione delle sanzioni.

## **15. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale**

15.1 In caso di violazione del Codice Etico da parte di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di amministrazione; detti organi, in relazione alla gravità della violazione, sono tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (nei casi più gravi, anche la revoca per giusta causa).

## **16. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

16.1 In caso di violazione del Codice Etico da parte di uno o più componenti dell'OdV, il Consiglio di amministrazione provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

16.2 In caso di gravi violazioni, fatta salva l'applicazione delle misure previste dai contratti in essere, si potrà procedere alla revoca dell'incarico.

## **17. Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori**

17.1 Ogni violazione da parte dei consulenti, dei partner e dei fornitori delle regole del Codice Etico agli stessi applicabili è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

17.2 Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Consorzio.